

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

### Indice dei contenuti

1. Generalità
2. Requisiti generali per la certificazione di un Sistema qualità
3. Rilascio della certificazione
4. Mantenimento della certificazione
5. Rinnovo della certificazione
6. Modifiche alla certificazione
7. Provvedimenti: richiami, sospensione e revoca della certificazione e riduzione dello scopo di certificazione
8. Trasferimento di certificazione
9. Registrazione dei reclami
10. Reclami, ricorsi e contenziosi
11. Transizione ISO 9001:2015

<b>9</b>	23/05/2017	Aggiornamento	DT	SAF
<b>8</b>	12/05/2017	Aggiornamento	DT	SAF
<b>7</b>	27/06/2016	Aggiornamento	DT	SAF
<b>6</b>	22/04/2016	Aggiornamento	DT	SAF
<b>5</b>	01/04/2016	Aggiornamento	DT	SAF
<b>4</b>	18/11/2015	Transizione 9001:2015	DT	SAF
<b>3</b>	27/05/2015	Aggiornamento	DT	SAF
<b>2</b>	07/04/2015	Aggiornamento	DT	SAF
<b>1</b>	23/01/15	Doveri SMC	DT	SAF
<b>0</b>	22/09/2014	sospensione	DT	SAF
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Verificato da (funzione e firma)</b>	<b>Approvato da (funzione e firma)</b>

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

### **1. Generalità**

Il presente Regolamento illustra le procedure seguite dalla S.M.C. S.r.l. per la certificazione di sistemi di gestione e le modalità che devono seguire le organizzazioni clienti per richiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.

La S.M.C. S.r.l. rilascia la certificazione ad organizzazioni che diano sufficiente affidabilità circa la loro capacità di gestire e mantenere con costanza sistemi produttivi conformi allo standard normativo prescelto.

La S.M.C. S.r.l. certifica il sistema di gestione delle organizzazioni clienti in accordo alla norma

- UNI EN ISO 9001:2008, Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
- UNI EN ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

La S.M.C. S.r.l è un organismo di certificazione accreditato dall'ente di accreditamento ACCREDIA secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Le organizzazioni clienti sono responsabili del rispetto di leggi e norme cogenti applicabili ai prodotti/servizi offerti; si esclude qualsiasi responsabilità o obbligo di garanzia da parte della S.M.C.

La S.M.C. si accerta comunque dell'esistenza e dell'effettiva attuazione di un adeguato sistema di controllo aziendale per l'individuazione e la gestione delle disposizioni di legge relative ai prodotti e servizi forniti dal richiedente la certificazione e la capacità di assicurare che esse vengano applicate. Tutte le organizzazioni possono avere accesso alla certificazione senza discriminazione di sorta e fatti salvi comunque i provvedimenti legali che impediscano l'immissione in commercio dei prodotti/servizi offerti.

Il tariffario applicato dalla S.M.C. è quello vigente e viene applicato con equità e uniformità.

La S.M.C., per le certificazioni di sistema, svolge la propria attività di valutazione e certificazione nell'ambito dell'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA per il settore EA 28.

La S.M.C. non fornisce servizi di consulenza alle aziende nell'ambito dell'impostazione del loro sistema di gestione né per la redazione di documenti ad esso relativi.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Il comitato per la salvaguardia dell'imparzialità garantisce l'imparzialità dell'organismo di certificazione e conduce un riesame circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione.

La direzione aziendale agisce con imparzialità nello svolgimento delle attività di certificazione. La direzione aziendale comprende l'importanza dell'imparzialità nello svolgimento delle attività di certificazione dei sistemi aziendali e si impegna a gestire i possibili conflitti di interesse e ad assicurare l'obiettività nelle attività di certificazione.

La S.M.C. affida gli audit ad individui solo tramite contratto scritto. La S.M.C. mantiene aggiornata tutta la documentazione destinata ai richiedenti/licenziatari della certificazione.

La S.M.C. si impegna ad avvisare i clienti certificati via email o fax di ogni cambiamento relativo ai requisiti per la certificazione, di modifiche o aggiornamenti della procedura di certificazione (anche a seguito di modifiche di documenti normativi, o imposizioni degli enti di accreditamento). La S.M.C. verifica con apposita verifica supplementare, i cui costi sono a carico del cliente) o tramite le verifiche di mantenimento che il cliente si sia adeguato ai nuovi requisiti. Qualora il cliente non voglia adeguarsi alle modifiche, potrà rinunciare al contratto nei trenta giorni successivi alla comunicazione, trascorso tale termine le modifiche si intendono accettate.

Le informazioni acquisite nel corso della attività di certificazione dalla S.M.C. vengono considerate e trattate come riservate ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 nel rispetto dei diritti degli interessati e verranno utilizzate ai soli fini dell'incarico ricevuto. Tali informazioni sono poste a conoscenza solo alle funzioni interessate all'iter di certificazione e di verifica e al cliente. Qualora debbano essere divulgate per obblighi di legge, la S.M.C. ne da comunicazione al cliente

La S.M.C. s.r.l. non si assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica, né in merito all'emissione del certificato. La S.M.C. non è responsabile di alcuna perdita o danno patrimoniale, in qualunque modo causato durante lo svolgimento dell'audit, salvo il caso di accertato comportamento negligente da parte del proprio personale. Inoltre la S.M.C., qualora ne sia ufficialmente informata, tramite atti ufficiali, comunica al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità ed ad Accredia per conoscenza, i casi in cui le organizzazioni certificate

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi concernenti i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di certificazione. E' responsabilità della S.M.C. decidere quali azioni adottare nei confronti delle organizzazioni coinvolte in procedimenti giudiziari.

### **2. Requisiti generali per la certificazione di un sistema di gestione**

La S.M.C. rilascia la certificazione solo ad organizzazioni il cui sistema di gestione sia stato riconosciuto, secondo criteri di valutazione di esclusivo giudizio della S.M.C., pienamente conforme ai requisiti delle norme di riferimento.

Possono essere certificate una o più unità produttive del soggetto richiedente (aziende multi-sito), purché queste siano parte dello stesso, dirette a livello centrale e applichino lo stesso sistema di gestione controllato e riesaminato centralmente. La certificazione verrà rilasciata con l'indicazione delle sedi/unità produttive incluse nel sistema. In presenza di cantieri, la S.M.C. provvederà a valutare quelli ritenuti maggiormente significativi con l'obiettivo di visitarne il maggior numero possibile nell'arco del triennio nel rispetto delle procedure interne e dei regolamenti applicabili.

Qualora l'organizzazione affidi a soggetti esterni attività di realizzazione dei prodotti/servizi offerti detenendone comunque la responsabilità finale nei confronti del cliente, la S.M.C. potrà procedere alla verifica anche di tali soggetti dipendentemente dall'estensione e dal tipo di controllo che l'organizzazione esercita su di essi.

L'organizzazione deve inoltre dimostrare che il sistema di gestione sia interamente applicato.

Le organizzazioni richiedenti la certificazione si impegnano a:

- Rispettare il presente regolamento;
- Rendere disponibili tutti i dati, le informazioni e le registrazioni necessarie, permettere l'accesso a tutte le aree dell'organizzazione e, se necessario, alle aree di eventuali affidatari esterni di attività, e permettere i contatti con il personale, onde consentire il completo ed efficace svolgimento del processo di valutazione;
- Non fare uso improprio o ingannevole, o tale da recare discredito alla S.M.C. della certificazione conseguita;

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- Comunicare ufficialmente alla S.M.C. l'esistenza o sopravvenienza di procedimenti giudiziari, cui l'organizzazione è sottoposta, relativi a violazioni delle leggi sulle responsabilità da prodotto o comunque delle leggi di prodotto/servizio; e a tenere informata la S.M.C. sullo sviluppo dei procedimenti
- Notificare tutte le situazioni irregolari rilevate da Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc.. relativamente ad aspetti legati all'oggetto della certificazione
- Assolvere agli obblighi economici del contratto di certificazione;
- A comunicare la ragione sociale del soggetto (consulente) ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente l'attività, impegnandosi inoltre a comunicarne ogni variazione
- A riconoscere il diritto degli ispettori Accredia di accedere alle proprie sedi anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazioni o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza dell'obbligo medesimo. (All.1 al contratto "Accettazione Market Surveillance visit".)
- A garantire l'accesso degli auditor della S.M.C. e di Accredia in condizioni di sicurezza a tutte le aree aziendali dove vengono svolti i processi rilevanti per l'oggetto della certificazione quali i cantieri.
- Ad attenersi al Regolamento per l'uso del marchio di S.M.C.
- Nel caso di sospensione del proprio certificato a sospendere la pubblicità inerente la certificazione
- A non utilizzare marchio, logo e ogni riferimento alla certificazione nel caso di ritiro del certificato;
- A comunicare alla S.M.C. qualunque variazione che possa influenzare la capacità del sistema di gestione, di continuare a soddisfare i requisiti richiesti dallo standard di certificazione. Ad esempio (variazioni dello statuto societario, della proprietà, del management o organizzative, della sede legale o operativa, dell'attività relative allo scopo di certificazione o delle variazioni significative);

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

- A fornire documenti ed informazioni completi ed accurati inerenti la certificazione richiesta
- Ad adeguarsi alle modifiche relative a cambiamenti per i requisiti di certificazione (vedi paragrafo 1)
- A consentire lo svolgimento di verifiche supplementari richieste dalla S.M.C. causate da segnalazioni o reclami significativi relativi al sistema certificato e alla sua conformità alle norme e ai regolamenti, per controllare la verifica delle modifiche apportate dal cliente al sistema certificato per non conformità rilevate dalla S.M.C., per sospensione della certificazione per motivi ritenuti validi. In caso di mancato svolgimento delle verifiche supplementari, la certificazione verrà ritirata, o per nuove certificazioni, il certificato non verrà emesso.

Le organizzazioni certificande hanno il diritto di richiedere informazioni di base sugli auditor, hanno la possibilità di effettuare la ricusazione degli auditor entro 5 giorni dalla comunicazione del team di audit dimostrando valide motivazioni. Hanno inoltre il diritto di inoltrare ricorsi/reclami (vedi paragrafo sui reclami/ricorsi, e la procedura PQ11 pubblicata sul sito internet)

### 3. Rilascio della certificazione

#### *Richiesta di certificazione*

Inizialmente fra la S.M.C. e le aziende che richiedono la certificazione, vi è uno scambio di informazioni tramite il mod.7.2 Questionario Informativo, tali dati includono l'organico (costituito da personale interno e personale utilizzato in outsourcing). La S.M.C. calcola i tempi di audit sulla base del documento mandatario IAF MD5:2015 considerando l'organico complessivo effettivo (che include anche il personale in outsourcing) e determinando (per il settore EA 28) gli "addetti equivalenti" (al netto di eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà) tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa negli ultimi tre anni e il reddito pro-capite di riferimento del settore. I tempi saranno incrementati in funzione del numero di cantieri, della loro ubicazione, delle loro complessità in relazione ai rischi identificati e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Dopo i contatti preliminari e gli scambi di informazioni, la S.M.C. invia all'organizzazione cliente l'apposito modulo mod.7.3 offerta (contratto) che quest'ultima provvederà a compilare, sottoscrivere e restituire insieme alla documentazione in essa richiesta.

Ricevuta la domanda di certificazione mod.7.3 offerta (contratto), la S.M.C. procede al suo riesame, in caso di accettazione della richiesta di certificazione invia al cliente la conferma d'ordine con la pianificazione della verifica.

Se invece, risultasse impossibile accogliere la domanda di certificazione, la SMC invierà apposita comunicazione scritta al cliente via fax o email, documentando e chiarendo al cliente le ragioni che hanno comportato la non accettazione. In fase di riesame della domanda si effettua una prima valutazione dei rischi specifici, e si valuta anche l'eventuale operatività e significatività di cantieri siti all'estero.

Prima della certificazione è facoltà del cliente richiedere una visita preliminare presso la propria sede al fine di ottenere da parte della S.M.C. un giudizio circa il grado di adeguatezza ed applicazione del sistema di gestione in riferimento alla norma ed allo scopo di certificazione richiesti.

La SMC sceglie il team di audit in base alle competenze necessarie.

Le conoscenze ed abilità necessarie del gruppo di audit e degli auditor possono essere integrate con esperti tecnici, traduttori ed interpreti che devono operare sotto la direzione di un auditor; gli stessi sono selezionati in modo da non influenzare l'audit in modo indebito. Possono essere inclusi auditor in-formazione come partecipanti nel gruppo di audit, sempre che sia designato un auditor come auditor-valutatore, egli deve essere competente per assumere i compiti e avere la responsabilità finale delle attività e dei rilievi formulati dagli auditor-in formazione.

La S.M.C. concorda con il cliente la presenza e la motivazione di osservatori durante un'attività di audit, prima della sua esecuzione, trasmettendo al cliente il mod. 7.15 con la composizione del team e chiedendone l'accettazione. Il gruppo di audit garantisce che gli osservatori non influenzino o interferiscano con il processo di audit o i relativi esiti.

Ogni auditor deve essere accompagnato da una guida se non diversamente concordato dal responsabile del gruppo di audit e il cliente. La/e guida/e è assegnata al gruppo di audit per

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

facilitare l'audit stesso. Il gruppo di audit deve garantire che le guide non influenzino o interferiscano con il processo di audit o i relativi esiti.

Le responsabilità di una guida comprendono: stabilire i contatti e i tempi per le interviste, organizzare le visite di parti specifiche del sito o dell'organizzazione, garantire che le regole che riguardano la sicurezza del sito e le procedure siano conosciute e rispettate dai membri del gruppo di audit, assistere all'audit per conto del cliente, fornire chiarimenti su richiesta di un auditor.

Il TA incaricato esamina la documentazione del cliente pervenuta (elenco cantieri, camerale ecc..) a fronte dello standard normativo richiesto e invia al cliente il piano di verifica (Mod. 7.5), le date dell'audit sono concordate in precedenza con il cliente.

Nel caso in cui sia utilizzato un campionamento multi-sito, per l'audit di sistema di gestione di un cliente che svolge le stesse attività in luoghi diversi, la S.M.C. sviluppa un piano di campionamento atto a garantire un audit adeguato del sistema di gestione. La motivazione del piano di campionamento è documentata per ciascun cliente. I riferimenti per il calcolo del campionamento e per la durata dell'audit per i multi-sito sono i documenti IAF MD01:2007 e IAF MD05:2015

Su richiesta del cliente può essere effettuato a titolo oneroso un audit preliminare, antecedente o coincidente con l'avvio del processo di certificazione (comunque non coincidente con lo stage 1). Tale pre-audit è limitato nel tempo e si può effettuare una sola volta. I risultati degli audit preliminari sono documentati, ma non sono considerati ai fini della prima verifica ispettiva (stage1 + stage 2).

### *Audit di stage 1*

Accolta la domanda di certificazione la S.M.C. provvede a comunicare al cliente le informazioni circa i nominativi del gruppo di verifica ispettiva designato in tempo utile in modo da poter permettere al cliente una eventuale ricusazione di uno o più membri del team di audit. Il tempo massimo entro il quale il cliente può effettuare la ricusazione è 5 giorni. La S.M.C. effettua la verifica iniziale (STAGE 1) per

- a) verificare le informazioni documentate del cliente



## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- b) valutare il sito operativo e le specifiche condizioni e colloquiare con il personale per determinare lo stato di preparazione dello stesso allo stage 2
- c) riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, in particolare con riferimento alle performance principali o agli aspetti significativi, processi, obiettivi, rischi specifici e attività del sistema di gestione
- d) raccogliere le informazioni necessarie in relazione allo scopo di certificazione, ai processi e ai siti del cliente, agli aspetti regolamentati, di legge e la conformità ad essi
- e) riesaminare le risorse necessarie allo stage 2 e concordare con il cliente i dettagli per lo stage 2
- f) mettere a fuoco la pianificazione dello stage 2 acquisendo una sufficiente conoscenza del sistema di gestione e delle attività del sito del cliente con riferimento a i possibili aspetti significativi.
- g) valutare se gli audit interni e il riesame della direzione siano stati programmati ed effettuati.

La presenza di eventuali consulenti come osservatori deve essere dall'azienda chiesta al team di audit (TA) e da questo approvata. Il responsabile del team di audit (RTA) rilascia al cliente un report contenente le conclusioni sul soddisfacimento degli obiettivi dello stage 1 e l'identificazione delle aree di potenziale criticità sulle quali potrebbero ricadere non conformità nella fase di stage 2. Informa inoltre il cliente delle risultanze dell'audit di fase 1 compresa l'identificazione di ogni problema che nell'audit di fase 2 potrebbe essere classificato come non conformità o osservazione. Lo stage 1 si conclude con la pianificazione di stage 2. La data fissata per lo stage 2 dipende dalle risultanze riscontrate in fase di stage 1. In caso di modifiche significative il TA può richiedere la ripetizione in tutto o in parte dello stage 1 che comporti il rinvio o la cancellazione dello stage 2. In ogni caso l'intervallo tra stage 1 e stage 2 non può essere superiore a 6 mesi. Oltrepassati i 6 mesi risulta necessario effettuare una nuova valutazione completa. Tra la fase di stage 1 e quella di stage 2 non ci sono comunicazioni azienda/SMC su come gestire i problemi riscontrati in fase di stage 1. Anche la SMC potrebbe avere bisogno di rivedere le sue disposizioni per la fase di stage 2. Almeno una parte della verifica di stage 1 viene effettuata in azienda.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

### *Verifica Stage 2*

La S.M.C. trasmette al cliente il piano della visita ispettiva contenente i dettagli sulle attività da svolgere. Eventuali obiezioni del cliente devono essere da questi tempestivamente comunicate alla S.M.C.

Il gruppo di verifica, effettua, sotto la guida del responsabile del gruppo ed in accordo col piano precedentemente trasmesso, una visita ispettiva presso la sede, gli uffici e gli eventuali siti produttivi del cliente e, se necessario, anche presso gli affidatari esterni di attività (outsourcing). Procede alla valutazione della struttura, delle politiche, delle procedure e della loro effettiva implementazione al fine di accertare la conformità del sistema di gestione dell'organizzazione allo standard di riferimento ed alla documentazione approvata e la sua capacità di conseguire gli obiettivi pianificati.

Il responsabile del gruppo di verifica in occasione della riunione di chiusura comunica alla direzione dell'organizzazione gli esiti della verifica e fornisce i chiarimenti necessari formalizzando i rilievi e distinguendo tra non conformità, osservazioni e commenti.

L'organizzazione durante la riunione di chiusura può formulare dei rilievi, delle osservazioni o suggerimenti in merito all'operato ed al comportamento di ogni singolo membro del gruppo di verifica. Tale facoltà può essere comunque esercitata dal cliente entro 15 giorni consecutivi dal termine della verifica inoltrando reclami, osservazioni o suggerimenti direttamente all'attenzione della Area Tecnica Certificazioni della S.M.C.

A conclusione della verifica ispettiva, all'organizzazione verranno rilasciati i seguenti documenti:

- Copia del Rapporto di verifica Mod. 7.7
- Copia del Diario /programmazione triennale Mod. 7.10
- Copia di eventuali non conformità/osservazioni rilevate in fase di verifica
- Questionario di soddisfazione cliente

Terminata la verifica il lead auditor trasmette alla S.M.C. s.r.l. la documentazione di verifica.

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

\*\*\*\*\*

### **Prescrizioni particolari per il settore EA 28- costruzioni per il sistema di gestione qualità**

Nello specifico ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, si tengono in considerazione le due differenti soluzioni:

- Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto
- Attività di lavoro esterno: attività espletate da singole persone o piccoli gruppi dell'organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi da esso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili.

La SMC verifica l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento; l'attività di verifica è effettuata in sede ed in cantiere. Lo scopo riconosciuto all'azienda è solo per le attività verificate in cantiere.

I tempi di audit sono calcolati sulla base del documento mandatario IAF MD5 considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi sono incrementati in funzione del numero di cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate) e della operatività e significatività di eventuali cantieri siti all'estero.

Il documento IAF MD 5 prevede il calcolo dei tempi di audit in base agli addetti, dove per addetti si intende tutto il personale le cui attività sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato: l'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva. Nel calcolo dell'offerta, quindi, si considera il numero di "addetti equivalenti" (al netto di eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà) tramite calcolo del rapporto tra fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio e reddito procapite di riferimento del settore.

La verifica del primo cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5, per gli altri cantieri oggetto di audit si prevede un tempo congruo per rendere efficaci i sopralluoghi. Sono computati come aggiuntivi tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

In particolare deve essere verificato almeno un cantiere per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

Tutte le attività dello scopo di certificazione sono verificate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del sistema di gestione qualità)

Nel corso della verifica iniziale è valutato almeno un cantiere operativo e significativo

Per quanto riguarda la valutazione delle “attività di lavoro esterno”, è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opere

Un' attività associata ad una tipologia di opera oggetto di valutazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al regolamento Accredia RT 05. In ogni caso non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici sono definiti dalla S.M.C. in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale, sono prontamente presi in carico dalla SMC che procede alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso nel piano di audit o nel rapporto di audit.

### *Evidenze documentali sostitutive*

si possono considerare durante gli audit e secondo applicabilità almeno le seguenti evidenze:

- Norme cogenti di settore;
- Esistenza della documentazione di pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata e verifica sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione.
- Contratto stipulato con il committente (Certificato/dichiarazione di regolare esecuzione);

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.)
- Prove di funzionalità e collaudo, verbalizzate.
- Validazione dei processi speciali;
- Competenze e qualifiche del personale;
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee;
- Subappalto/fornitori;
- Prodotti critici;
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera;
- Strumenti di misura;
- Proprietà dei clienti;
- Documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili.

Quanto sopra purché i processi realizzativi oggetto della documentazione di cui trattasi non siano conclusi da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

Questa opzione non può essere utilizzata in contrasto al fatto che non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

In conformità al DC2016SPM010 ACCREDIA del 03/03/2016, S.M.C non effettuerà audit di iniziali, senza l'accettazione da parte dell'azienda cliente dell'All.1 "Accettazione Market Surveillance Visit" al Mod.7.3 "Contratto".

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

### *Rilievi e azioni correttive/preventive*

I rilievi notificati all'organizzazione sono classificate in non conformità, osservazioni e commenti:

#### **1. Non conformità:**

- Assenza di elementi significativi del sistema di gestione a fronte dello standard di riferimento;
- Mancato soddisfacimento di un requisito (specificato o implicito) del cliente o cogente che, a fronte di adeguate evidenze oggettive, può pregiudicare significativamente la conformità del prodotto/servizio fornito;
- Mancanza di autorizzazioni, licenze, permessi ambientali richiesti ai sensi di legge relativamente alle attività svolte dall'organizzazione.

#### **2. Osservazione:**

- Parziale assenza di un elemento del sistema di gestione a fronte dello standard di riferimento;
- Mancato soddisfacimento di un requisito (specificato o implicito) del cliente o cogente che, a fronte di adeguate evidenze oggettive, non pregiudichi in modo significativo la conformità del prodotto/servizio offerto;
- Mancata documentazione di un elemento del sistema di gestione comunque attuato;
- Errori non ricorrenti dovuti a dimenticanze o disattenzioni.

#### **3. Commenti:**

- Situazioni che presentano possibilità di miglioramento del sistema di gestione;
- Rilievi di tendenza verso la non conformità;
- Lievi discrepanze tra il sistema adottato e le prassi attuate senza evidenza di eventi negativi;

Il peso dei rilievi effettuati dall'auditor dovranno essere commisurati ai rischi specifici individuati per il processo, prodotto o servizio per cui si è riscontrata una carenza rispetto i requisiti attesi.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

L'organizzazione ha la responsabilità di definire e notificare per approvazione alla S.M.C. le correzioni delle non conformità/osservazioni rilevate e le relative azioni correttive/preventive che intende intraprendere ed attuarli nel rispetto delle tempistiche massime previste per ogni tipologia di non conformità/osservazioni come riportata nel rapporto finale di verifica. La gestione dei commenti sarà valutata dall'auditor nella successiva verifica di sorveglianza. Il cliente potrà prendere in carico i commenti rilasciati dall'auditor e gestirli nel modo che ritiene più opportuno. Nel caso non ritenesse necessario prendere in carico i commenti, dovrà darne motivata spiegazione all'auditor durante la verifica di sorveglianza.

### *Emissione del certificato*

Dopo che è stata effettuata la verifica presso l'azienda l'RTA trasmette alla SMC tutta la documentazione. La funzione responsabile di schema controlla che le informazioni fornite dal gruppo di audit siano sufficienti rispetto ai requisiti e al campo di applicazione della certificazione, la completezza della documentazione e controlla anche che il cliente abbia preso in carico eventuali rilievi emersi durante l'audit e che li abbia risolti in modo efficace. La funzione responsabile di schema dopo avere verificato la pratica comunicherà all'azienda l'approvazione o meno delle AC/correzioni proposte dalla stessa, successivamente la pratica verrà trasmessa alla commissione di delibera. Il modello di riferimento per la chiusura delle NC/OSS è il Mod. 7.8 che deve essere compilato e trasmesso all'RTA e anche via fax alla SMC. Quando tutta la documentazione è completa, la stessa viene sottoposta alla Commissione di Delibera che provvede ad esaminarla. Se l'organizzazione è risultata conforme (assenza di NC e piano di rientro accettato dalla S.M.C. per le OSS) si procede alla fase di certificazione.

Non verrà rilasciata alcuna certificazione in presenza di non conformità o osservazioni particolarmente numerose ed estese (maggiori di 10) che, a giudizio insindacabile della S.M.C., possano compromettere l'efficace funzionamento del sistema e per i quali la S.M.C. non abbia accertato l'efficace risoluzione. Le NC devono essere chiuse dal cliente, e la SMC deve accertarne la chiusura con una ulteriore verifica presso il cliente. In caso di efficacia di risoluzione delle NC, l'auditor proporrà la certificazione. Qualora la S.M.C. non sia in grado

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno di fase 2, conduce un'altra fase 2 prima di raccomandare il rilascio della certificazione.

La gestione dei commenti sarà valutata dall'auditor nella verifica di sorveglianza. La DT e la funzione responsabile di schema esaminano le pratiche di certificazione prima che le stesse possano essere inserite nell'ordine del giorno della commissione di delibera. Sarà cura della commissione di delibera, in relazione al numero e all'importanza delle OSS, decidere se eseguire una verifica supplementare successiva alla certificazione, da effettuarsi in un tempo non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio della certificazione. L'incremento delle verifiche di sorveglianza così stabilito serve a garantire che i provvedimenti messi in atto dal cliente siano realmente efficaci, in un periodo di tempo definito, nel rispetto del sistema di gestione del cliente. Qualora la verifica ispettiva supplementare rilevasse importanti carenze nell'applicazione efficace delle azioni correttive definite, il responsabile di schema sentita la DT potrà proporre la sospensione della certificazione. Per il ripristino della sospensione dovrà essere effettuata nuovamente una verifica supplementare. Tale iter è da intendersi valido anche per le verifiche programmate di sorveglianza. Nel caso la funzione responsabile di schema si accorga della necessità di ridurre lo scopo di certificazione, si effettua una comunicazione all'azienda chiedendo di interfacciarsi con la S.M.C. nel caso l'azienda accetti la modifica dello scopo, la pratica viene presentata alla commissione di delibera. In caso contrario, si può concordare con l'azienda un a verifica supplementare per verificare l'applicabilità dell'intero scopo di certificazione (es. un altro cantiere che si aprirà tra breve ecc..)

La commissione di delibera ha il compito di esaminare le pratiche di certificazione e deliberare o meno la certificazione. Deve inoltre stabilire il programma di sorveglianza adatto per ogni azienda e valutare le esclusioni proposte dal responsabile di schema. La commissione di delibera prende le decisioni in merito alla certificazione sulla base della valutazione delle risultanze e delle conclusioni dell'audit e di ogni altra informazione pertinente (per esempio informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di audit da parte del cliente).



## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

La certificazione potrà essere concessa in presenza di osservazioni (numero inferiore a 10 e di importanza non rilevante) per le quali l'organizzazione abbia definito azioni correttive adeguate di cui la S.M.C. valuterà l'efficace attuazione in occasione della successiva verifica di sorveglianza. Nel caso di rinnovo tutte le correzioni scaturite a seguito della verifica precedente devono essere applicate entro il termine di scadenza della certificazione.

Ad esito favorevole dell'esame della commissione di delibera, e verificato l'adempimento e degli impegni economici da parte del cliente, il certificato viene emesso e firmato dall'AU. Ad esito non favorevole dell'esame della commissione di delibera, la SMC invia al cliente una comunicazione in cui vengono spiegate le motivazioni del mancato rilascio della certificazione ed in cui viene specificato se è necessario effettuare una verifica supplementare per verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese. Il certificato ha durata triennale, ma la sua validità è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di sorveglianza. Allo scadere dei tre anni verrà condotta una verifica di riesame completa del sistema di gestione dell'organizzazione e, in caso di esito positivo, il certificato verrà riemesso. La SMC ha intrapreso un processo di digitalizzazione delle proprie attività, in tale ottica, emette certificati digitali in possesso di QR code (Quick Response Code) che ne permette l'immediata verifica di veridicità e di validità. All'organizzazione certificata basterà effettuare una stampa del certificato digitale, per essere in possesso ogni qual volta lo desidera dell'originale.

La SMC trasmette a mezzo PEC al cliente il certificato digitale, i marchi di certificazione e dal regolamento per l'uso del marchio R2.

Il comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (SAF) della SMC, almeno una volta l'anno, conduce una revisione dell'imparzialità degli audit, della certificazione e del processo decisionale. Il comitato per la salvaguardia dell'imparzialità non ha alcun potere sulle decisioni prese dalla commissione di delibera. Nel caso in cui durante la verifica del SAF emergano potenziali irregolarità, non imputabili al cliente, eventuali supplementi di verifica che si renderanno necessari non verranno fatturati allo stesso. Nel caso in cui le eventuali mancanze fossero da imputare all'azienda, i costi aggiuntivi per verifiche supplementari saranno addebitati al cliente. Le motivazioni per eventuali verifiche supplementari saranno comunicate via fax al cliente. La pratica di certificazione viene ritrasmessa alla commissione

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

di delibera che dovrà definire quali azioni intraprendere per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi. Non verranno adottati provvedimenti di sospensione e/o revoca fino a quando non saranno rilevate evidenze oggettive necessarie a supporto degli stessi. La commissione di delibera deve entro 120 giorni promuovere iniziative necessarie volte alla risoluzione delle problematiche rilevate dal SAF. Trascorso tale periodo, nella prima riunione del SAF, la SMC dovrà relazionare sui risultati ottenuti a seguito degli approfondimenti effettuati. In ogni caso il cliente accetta ed autorizza la SMC a comunicare il provvedimento all'ente di accreditamento.

La SMC, qualora ne sia ufficialmente informata, tramite atti ufficiali, comunica al Comitato per l'imparzialità e Accredia, i casi in cui le organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni concernenti i prodotti forniti e/o i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di certificazione

### *Registrazione del sistema certificato*

I dati relativi alle certificazioni emesse vengono riportati dalla S.M.C. nell'elenco delle organizzazioni certificate. Tale elenco è disponibile al pubblico e viene aggiornato ad ogni certificazione deliberata. I dati sono inseriti sul nostro sito internet. Chiunque ne faccia motivata richiesta via email o telefono, può ricevere informazioni sullo stato delle certificazioni, può effettuare la verifica diretta tramite il QR code riportato sul certificato.

## **4. Mantenimento della certificazione**

### *Visite periodiche di sorveglianza*

Con lo scopo di valutare il mantenimento e l'efficacia del sistema di gestione implementato ai requisiti dello standard di certificazione di riferimento la S.M.C. effettua delle verifiche periodiche di sorveglianza presso l'organizzazione certificata con cadenza minima annuale.

La S.M.C. sviluppa le attività di sorveglianza in modo tale che le aree e le funzioni rappresentative, coperte dal campo di applicazione del sistema di gestione, siano monitorate

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

su base regolare, tenendo conto delle modifiche intervenute al cliente e al suo sistema di gestione.

Le attività di sorveglianza comprendono audit sul campo che permettono di valutare il rispetto, da parte del sistema di gestione del cliente, dei requisiti specificati dalla norma in base alla quale è stata rilasciata la certificazione. Altre attività di sorveglianza possono comprendere:

- a) richieste da parte della S.M.C. al cliente circa aspetti attinenti la certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (es. materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni;
- d) altri mezzi di monitoraggio delle prestazioni del cliente certificato.

La data della prima verifica di sorveglianza deve essere effettuata entro 12 mesi dalla fine della decisione di certificazione. Precedentemente all'effettuazione della verifica di sorveglianza, la SMC trasmette ai clienti il questionario informativo sorveglianza nel quale i clienti riporteranno i propri dati (organico complessivo effettivo incluso personale in outsourcing, stagionale) La SMC effettuerà il riesame dell'offerta, controllando che le condizioni che hanno portato all'emissione dell'offerta non abbiano subito delle modifiche tali da comportare la variazione delle giornate/uomo e di conseguenza del prezzo. Il riferimento per il calcolo delle giornate/uomo è il documento mandatario IAF MD 5:2015.

I clienti ricevono apposita comunicazione in merito alla data. Il pagamento della fattura relativa al mantenimento dovrà essere effettuato prima della verifica stessa altrimenti la verifica non sarà effettuata.

**Per il settore EA 28- costruzioni (sistema qualità)** la sorveglianza annuale prevede almeno un audit in sito/cantiere in modo che nell'arco del tempo di validità della certificazione tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica. Le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a +- tre mesi per tenere conto di eventuali periodi di inattività delle imprese. Non si effettuano audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg-uomo, non è ammessa l'effettuazione di audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate giustificazioni.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, un'attività associata ad una tipologia di opera può essere verificata anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, la SMC può effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

La SMC mantiene in ogni caso adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza di cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

“il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200) costituiscono reato punito ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

Terminata la verifica di sorveglianza, l'auditor trasmette alla SMC la documentazione di audit. La stessa viene verificata dalle funzioni preposte e trasmessa alla commissione di delibera. La commissione di delibera esamina tutte le pratiche di sorveglianza.

### *Estensione*

L'organizzazione può richiedere l'estensione del campo di applicazione del certificato per includervi nuove tipologie di prodotti/servizi, nuove sedi o stabilimenti produttivi, nuove attività/processi, requisiti precedentemente e motivatamente esclusi e gestiti successivamente nell'ambito del sistema di gestione certificato.

In tale caso l'iter da seguire è identico a quello della richiesta iniziale. Cioè la S.M.C. esegue un riesame della domanda e dei rischi specifici e stabilisce le attività di audit necessarie per decidere se possa essere o meno, concessa l'estensione.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

A seguito della concessione dell'estensione il certificato viene rimesso e quello precedente deve essere restituito dall'organizzazione alla S.M.C.

A seguito della riduzione il certificato viene rimesso e quello precedente deve essere restituito dall'organizzazione alla S.M.C.

La commissione di delibera esamina tutti i casi di estensione. L'attività di delibera copre tutto lo spettro delle possibilità decisionali: concessione, mantenimento, rinnovo, riduzione o estensione, revoca, sospensione o ripristino della certificazione

In conformità al DC2016SPM010 ACCREDIA del 03/03/2016, S.M.C non effettuerà audit di sorveglianza, senza l'accettazione da parte dell'azienda cliente dell'All.1 "Accettazione Market Surveillance Visit" al Mod.7.3 "Contratto".

### *Visite senza preavviso*

La S.M.C. S.r.l. ha il diritto di eseguire audit senza preavviso a clienti certificati per indagare su reclami o in seguito a modifiche o come azioni conseguente nei confronti dei clienti cui è stata sospesa la certificazione. Al cliente verrà dato un breve preavviso di 5 giorni lavorativi.

In caso di visite con breve preavviso la SMC:

- a) descrive e rende noto in anticipo ai clienti certificati le condizioni base su cui sono eseguite queste visite senza preavviso
- b) la S.M.C. S.r.l. pone particolare cura nella designazione del gruppo di audit a causa della mancanza di possibilità da parte del cliente di avanzare obiezioni sui membri del gruppo di audit.

Il documento di riferimento usato dalla SMC è IAF ID 4:2012

L'Ente di Accredimento ACCREDIA ha il diritto di effettuare visite senza o con breve preavviso presso le organizzazioni clienti, per valutare l'operato della SMC, in seguito a reclami o al posto delle verifiche di accompagnamento.

L'organizzazione cliente si impegna a far rispettare il diritto dell'Ente di accreditamento ACCREDIA attraverso la firma sull'All.1 "accettazione market surveillance visit" al Mod.7.3

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

### 5. Rinnovo della certificazione

#### *Rinnovo*

Con debito anticipo dalla scadenza del certificato la S.M.C. informa l'organizzazione certificata circa le modalità da seguire per il rinnovo della certificazione per un ulteriore triennio. Viene chiesto all'organizzazione di compilare il questionario informativo con la indicazione dei propri dati. Tali dati includono l'organico (costituito da personale interno e personale utilizzato in outsourcing). La S.M.C. calcola i tempi di audit sulla base del documento IAF MD 5:2015 considerando l'organico complessivo effettivo (che include anche il personale in outsourcing) e secondo quanto appreso specificato.

Il rinnovo viene pianificato ed eseguito per valutare il continuo soddisfacimento dei requisiti del sistema di gestione. L'audit di ricertificazione considera le performance del sistema di gestione durante il periodo di certificazione e include la revisione delle precedenti verifiche di sorveglianza. Il certificato viene riemesso con indicazione della data di prima emissione e di quella corrente.

Le attività di ricertificazione possono prevedere uno stage 1 in caso di cambiamenti significativi al sistema di gestione, o al contesto (es. variazioni legislative)

#### *Audit di ricertificazione*

L'audit di ricertificazione prevede una verifica in situ nella quali si verifica:

- a) l'efficacia del sistema di gestione nella sua interezza alla luce delle modifiche interne o esterne e l'applicabilità dello scopo di certificazione
- b) l'impegno a mantenere l'efficacia e i miglioramenti del sistema di gestione in relazione alla performance generale
- c) se la certificazione ha contribuito al raggiungimento della politica e degli obiettivi aziendali.

Se durante la verifica vengono identificate non conformità o mancate evidenze di conformità, le stesse devono essere trattate dal cliente e accettate dalla SMC prima della scadenza del certificato.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Quando le attività di rinnovo della certificazione sono completate con successo prima della scadenza della certificazione in essere, la data di scadenza della nuova certificazione è basata sulla data di scadenza della certificazione precedente.

La data di emissione di un nuovo certificato è corrispondente (o successiva) alla decisione di certificazione.

Se S.M.C. S.r.l non ha completato l'audit di rinnovo della certificazione o non è in grado di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale non conformità, prima della data di scadenza della certificazione, non approva il rinnovo della certificazione, non prorogando la validità del certificato. Il cliente viene informato per iscritto, con le spiegazioni delle relative conseguenze.

S.M.C. S.r.l (per i settori non EA 28) a seguito della scadenza della certificazione, ripristina la stessa entro sei mesi, se sono state completate le attività pendenti di rinnovo della certificazione, altrimenti viene condotta almeno una fase 2. La data effettiva sul certificato è corrispondente (o successiva) alla decisione di rinnovo e la data di scadenza è basata sul ciclo di certificazione precedente.

**Per le aziende del settore EA 28- costruzioni- sistema qualità** inoltre sono rispettate le seguenti condizioni:

- verifica dell'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento
- attività di verifica eseguita in sede e in cantiere. I tempi sono calcolati in base al documento mandatario IAF MD5:2015 considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'impresa (sede + cantieri) (che include anche il personale in outsourcing) Tali tempi sono incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare ( es. cantieri con numerose attività appaltate). Si procede inoltre alla determinazione di "addetti equivalenti" tramite calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa negli ultimi 3 anni e il reddito pro-capite di riferimento del settore.
- Nel corso del rinnovo è valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per "l'attività di lavoro esterno" si effettua almeno un audit presso un sito operativo per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- Un attività associata ad una specifica tipologia di opera può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo a quanto riportato nel paragrafo “rilascio delle certificazioni” del presente regolamento.
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi, in funzione della conferma per il triennio successivo, è completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.

In caso di accertate e gravi difficoltà del cliente nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, la SMC effettua comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei tempi sopra descritti, la SMC propone al comitato di delibera, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'esecuzione di una verifica di follow up, non appena il cliente avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro sei mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow up, prima di procedere con la revoca del certificato, si procederà con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nel periodo che intercorre tra l'ultima sorveglianza ed il rinnovo, la S.M.C. si tiene in costante contatto con il cliente in merito alle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l'audit in presenza di attività operative.

Nello scopo di certificazione vengono riportati esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica almeno due volte (di cui solamente una su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

La verifica di rinnovo è considerata sia come atto conclusivo del triennio trascorso sia come base di partenza per il triennio successivo. Indipendentemente dalla data di effettiva delibera del rinnovo della certificazione, che avviene in ogni caso prima della scadenza della certificazione, la S.M.C. garantisce la continuità temporale della programmazione triennale e dei certificati emessi.



## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Inoltre, nei casi di rilascio di rinnovi, l'organo deliberante prende le decisioni basandosi sui risultati dell'audit di rinnovo, nonché sui risultati del riesame del sistema nell'arco del periodo di certificazione e sui reclami ricevuti da parte degli utilizzatori della certificazione

In conformità al DC2016SPM010 ACCREDIA del 03/03/2016, S.M.C non effettuerà audit di rinnovo, senza l'accettazione da parte dell'azienda cliente dell'All.1 "Accettazione Market Surveillance Visit" al Mod.7.3 "Contratto".

### *Evidenze documentali sostitutive*

Una evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per potere valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'organizzazione

L'analisi di una evidenza documentale non implica necessariamente un incremento dei tempi di verifica.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

### *ConSORZI operanti negli appalti pubblici*

Il DPR 207/2010 prevede all'art.63 che [...] ai fini della qualificazione, [...] le imprese che eseguono lavori pubblici possiedano un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed altresì che [...] il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza dei requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 al rilascio della certificazione nel settore delle

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

imprese di costruzione che è attestato dalle SOA. Riprendendo quanto previsto dalla L. 12 aprile 2006 n.163 ove all'art.40 si legge che [...]i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo. Ed altresì che [...]il sistema di qualificazione articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di a) sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 170000 ed in particolare, della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17021; [...]

La legge 12 aprile 2006 n.163 art 34comma 1prevede fra i soggetti ammessi alle gare ovvero a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici:[...]

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative

B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n:422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443

I consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36 della presente legge;

I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.37;

I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) del presente comma anche in forma societaria ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.37 della presente legge

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Ed in tal senso precisa all'art 35 che laddove i soggetti partecipanti alle gare siano quelli indicati ai punti b) e c) dell'art.34 precedente, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori, sono da ritenersi applicabili ai Consorzi e non alle consorziate.

Ciò premesso, i certificati non potranno essere attribuiti al settore EA 28, ma al settore EA 35 e come tale è gestita dalla SMC, la pratica di certificazione. E' ammissibile tuttavia attribuire al settore EA 28, lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all'art.34 comma 1 della L.12 aprile 2006 n.163 e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

Il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappaltati i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore EA 28 e come tale sarà gestita la pratica di certificazione nel suo complesso.

oppure

Il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un SG certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel manuale e nello specifico SG. In questo caso il settore primario attribuito è EA 35 e quello secondario è EA 28 stanti le disposizioni (DPR 207 del 2010 e L 12 aprile 2006 n.163).

Laddove si configuri la situazione di cui al caso b), si distingue tra le seguenti modalità operative consortili:

Caso b1) in cui il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MdQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita in base al numero degli addetti dedicati all'attività tipicamente consortile: Non sono previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di certificazione che hanno rilasciato il certificato alle consorziate;

Caso b2) in cui il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

applicazione del sistema a commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del consorzio. Ed altresì la durata degli audit è definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

### *Contraenti generali*

B1) modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali:

La certificazione del sistema di gestione per la qualità dei contraenti generali deve essere riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte.

I certificati fanno riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano due possibili situazioni:

Caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione di cui al D.Lgs 163/2006: in tal caso il certificato riporterà come primario il settore EA 35 e come settore secondario il settore EA 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche)

Caso in cui il Contraente generale svolge attività di gestione di cui al D.Lgs 163/2006 e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, direzione lavori, Collaudo, Verifica dei progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato riporterà come primario il settore EA 35 e come secondari i settori EA 28 e EA 34. (Stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

In ogni caso il certificato riporterà la dicitura “gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi dell’art.176 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.” e , in calce al certificato, la seguente dichiarazione “la presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs.12/4/2006 n.163 e s.m.i. e dell’art.8 del DPR 5/10/2010 n.207 e s.m.i.

B2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali.

Nel caso di Organizzazioni che non risultino ancora certificate o che non abbiano ancora operato come Contraenti Generali, si procederà valutando la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali EA 35, 28,34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi. Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D.Lgs 163/2006 e al DPR 207/2010 solamente nel caso in cui l’Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale. A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l’Organizzazione dovrà tenere aggiornata la SMC che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell’arco del triennio di certificazione l’organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente generale verranno a decadere.

### **6. Modifiche alla certificazione**

Qualora intervengano delle modifiche sostanziali alle regole dello schema di certificazione la S.M.C. procederà a informare tutte le aziende e le parti interessate, a prendere in considerazione le osservazioni da queste presentate e a comunicare alle aziende interessate dalle modifiche le date di entrata in vigore delle modifiche, le azioni da intraprendere e i tempi di adeguamento concessi.

Nel caso intervenissero delle modifiche societarie nelle organizzazioni clienti, le stesse hanno l’obbligo di comunicarlo alla SMC.

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

### 7. **Provvedimenti: richiami, sospensione e revoca della certificazione e riduzione dello scopo di certificazione**

Nel caso di evidenti inadempienze e carenze rilevate a carico dei soggetti certificati, la SMC, in relazione alla gravità dell'inadempienza, attua i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, sospensione o revoca della certificazione. In caso di inadempienza di lieve entità, la SMC effettua un richiamo scritto al cliente. Tale richiamo è comunicato via e-mail o via fax. Nel caso l'azienda certificata non adotti misure correttive, la SMC adotterà i provvedimenti di seguito riportati.

#### *Sospensione*

La S.M.C. sospende la certificazione rilasciata per un periodo massimo di 6 mesi per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto via R/R o posta elettronica certificata, anticipandola via fax o email all'organizzazione interessata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati motivi gravi:

- La mancata gestione dei reclami dei clienti dell'organizzazione;
- Il sistema di gestione del cliente manchi in modo persistente o grave, di rispettare i requisiti della certificazione, compresi i requisiti relativi all'efficacia del sistema di gestione
- L'evidenza, a seguito delle verifiche di sorveglianza, di gravi lacune del sistema di gestione ma non tali da comportare la revoca diretta della certificazione;
- La mancata attuazione della chiusura delle non conformità attraverso le azioni correttive/preventive definite;
- Il mancato rimedio, secondo le disposizioni impartite dalla S.M.C., all'uso improprio del certificato e/o del marchio;
- Il mancato rispetto del presente regolamento;
- La richiesta motivata dell'organizzazione stessa;
- La mancata notifica delle modifiche rilevanti apportate al sistema di gestione o la loro attuazione senza l'approvazione della S.M.C.;
- Il mancato adeguamento del proprio sistema di gestione a nuove disposizioni della S.M.C.

## REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE

- La mancata effettuazione delle verifiche di sorveglianza per cause imputabili al cliente (es. assenza di cantieri aperti per le sorveglianza del settore EA 28, assenza di personale direttivo e di RSQ ecc..)
- Il mancato pagamento della sorveglianza
- Il sistema di gestione per la qualità certificato che non garantisce il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o servizio

La notifica della sospensione all'organizzazione contiene anche le disposizioni ed i limiti temporali da rispettare per consentirne la revoca. Ogni sospensione, temporanea invalidazione del certificato del cliente, viene resa pubblica tramite il sito web della S.M.C.

Qualora l'organizzazione ottemperi nei modi e tempi notificati alle condizioni della S.M.C. la sospensione verrà ritirata e tale ritiro verrà comunicato all'organizzazione entro 5 giorni dal ripristino. In caso contrario la S.M.C. provvederà alla revoca della certificazione.

### ***Revoca***

La S.M.C. si riserva il diritto di revocare la certificazione rilasciata senza procedere necessariamente e preliminarmente alla sospensione della stessa per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto con raccomandata R/R o posta elettronica certificata all'organizzazione interessata. L'eventuale revoca della certificazione è comunicata tempestivamente ad Accredia (per il settore EA 28- qualità), all'ANAC, e alla SOA entro 5 giorni dal provvedimento di revoca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati motivi gravi:

- Mancato rispetto delle condizioni poste dalla S.M.C. per il ripristino a seguito di sospensione della certificazione;
- Le verifiche di sorveglianza rivelano gravi e ripetitive carenze del sistema di gestione dell'organizzazione;
- Interruzione dell'attività di produzione e/o fornitura dei prodotti/servizi rientranti nell'oggetto della certificazione per un tempo considerevolmente lungo (oltre 1 anno);

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- Mancato rispetto degli obblighi finanziari assunti verso la S.M.C. con la stipula del contratto di certificazione (si procede ad un richiamo scritto al cliente indicando il termine di 7 giorni entro cui effettuare il pagamento. Se entro tale termine il pagamento non viene effettuato, la SMC procederà alla revoca del certificato);
- Mancata uniformazione dell'organizzazione alle modifiche che la S.M.C. può apportare al proprio sistema certificativo;
- Mancata e ripetitiva inadempienza nella gestione dei reclami dei clienti dell'organizzazione;
- Mancato rispetto degli accordi stipulati dall'organizzazione con la S.M.C.;
- Rinuncia volontaria e formale alla certificazione da parte dell'organizzazione;

La revoca viene pubblicata sul sito web e a seguito di essa l'organizzazione si impegna a:

- Restituire l'originale del certificato alla S.M.C.;
- Non utilizzare copie o riproduzioni del certificato;
- Cancellare dalla documentazione tecnica o pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione e cessare l'utilizzo del marchio di certificazione.

Qualora in seguito alla revoca della certificazione l'organizzazione continui a fare riferimento ad essa in qualsiasi modo la S.M.C. può adire le vie legali.

### ***Riduzione***

Il cliente può richiedere una riduzione dello scopo di certificazione, ad esempio nel caso di smantellamento di una linea produttiva o di altre esclusioni per motivazioni specifiche. La richiesta viene valutata dalla DT della SMC e se possibile evasa. Inoltre, la SMC può ridurre lo scopo del certificato su propria iniziativa nel caso di mancata effettuazione di ordinanze emesse dalla SMC su parziali sospensioni del certificato, o se il cliente non produce un determinato prodotto/servizio oggetto della certificazione da più di un anno, o qualora il cliente abbia mancato in modo persistente e grave di rispettare i requisiti della certificazione relativamente a quelle parti del campo di applicazione della certificazione.

Dopo la riduzione dello scopo, un nuovo certificato deve essere emesso dalla SMC.

Per il settore EA 28 la comunicazione della riduzione di scopo è trasmessa ad Accredia.



## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

### **8. Trasferimento di certificazione**

Il trasferimento di certificazione è il riconoscimento di una esistente e valida certificazione, rilasciata da un altro ente di certificazione accreditato, con lo scopo di emettere una nostra certificazione.

#### *Requisiti minimi*

Solo i certificati coperti da accreditamento IAF MLA possono essere trasferiti. I certificati non coperti da tale accreditamento sono trattati come nuovi clienti.

#### *Revisione prima del transfer*

Una persona competente del nostro organismo effettua una revisione del certificato da trasferire. Tale revisione prevede un controllo documentale e una visita in campo. La revisione include:

- conferma che le attività del cliente certificato ricadono all'interno dello scopo di accreditamento
- le motivazioni per la richiesta di trasferimento
- che la certificazione accreditata è valida in termini di autenticità, durata e scopo delle attività coperte dal sistema di gestione. La validità e lo stato delle non conformità rilevanti è verificato con l'ente di certificazione che ha emesso il certificato a meno che lo stesso abbia smesso la propria attività
- considerazioni su tutti i report relativi all'ultimo ciclo di certificazione\_e non conformità aperte e chiuse che possono provenire dagli stessi. Revisione di altri documenti rilevanti disponibili riguardanti il processo di certificazione (note, check list) Se i report di certificazione, sorveglianza o ricertificazione non fossero disponibili o se la sorveglianza fosse in ritardo, allora l'organizzazione è trattata come nuovo cliente,
- reclami ricevuti e azioni intraprese
- la fase nell'attuale ciclo di certificazione

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- ogni impegno attuale preso dall'organizzazione nei confronti di enti di regolazione in riferimento a prescrizioni legali.

E' compito del cliente fornire alla SMC tutti i report relativi all'ultimo ciclo di certificazione. Normalmente solo le certificazioni accreditate sono trasferite. Nel caso il certificato provenisse da ente con accreditamento scaduto, o con attività terminata, la certificazione richiesta non si considera come transfer ma come certificazione iniziale.

Certificati sospesi o sotto minaccia di sospensione non sono accettati come transfer. Se il nostro ente non riesce a comunicare con il precedente ente di certificazione, è compito del cliente confermare che il certificato non è sospeso o con minaccia di sospensione.

Se non ci sono ulteriori problematiche, si segue il normale iter del processo decisionale. Il responsabile competente propone all'organismo il piano di subentro. Il programma di sorveglianza in corso deve essere basato su quello precedentemente in vigore, a meno che non si sia condotto una verifica iniziale o di ricertificazione come risultato della revisione prima del transfer.

In caso di dubbi anche dopo la revisione iniziale, si può in funzione dei dubbi

- trattare il cliente come nuovo oppure,
- condurre un audit concentrandosi su specifiche aree/problemi

Le giustificazioni delle motivazioni sono archiviate.

Il trasferimento dovrà prevedere sempre l'esame della documentazione dell'organizzazione; il relativo audit di sorveglianza/rinnovo, in funzione della fase in cui è richiesto il transfer, può anche essere eseguito successivamente, rispettando la data programmata dal precedente Organismo di Certificazione. Il trasferimento senza effettuazione dell'audit è soggetto a delibera della DT/DEL verrà riemesso il certificato mantenendo la storicità e scadenza del Certificato rilasciato dal precedente Organismo di Certificazione. Con le scadenze programmate dal precedente Organismo di Certificazione verranno successivamente eseguite le verifiche di sorveglianza/rinnovo e in caso di esito positivo, il DEL confermerà la validità della Certificazione.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

*Ulteriori prescrizioni per transfer di certificato proveniente da OdC con accreditamento sospeso/revocato*

I certificati emessi da un OdC il cui accreditamento è sospeso sono perfettamente validi, mentre i certificati emessi da un OdC il cui accreditamento risulta revocato non sono più validi.

Nel caso di transfer di certificazione proveniente da ente di certificazione con accreditamento sospeso, è sempre prevista una verifica ispettiva on site della durata di 1 giornata previa accettazione offerta di audit di transfer, per valutare che tutti i requisiti sopra citati siano rispettati e verificare l'efficacia delle attività preesistenti auditate, al termine della verifica con esito positivo, e conferma di pre transfer review anch'esso con esito positivo, verrà eseguito il transfer del certificato, previo impegno dell'organizzazione richiedente, di proseguire l'iter di certificazione con la S.M.C. srl tramite apposita firma sul mod.7.3 offerta.

Il transfer di certificazione proveniente da ente di certificazione con accreditamento revocato, non è possibile poiché il certificato non è più valido, l'emissione di un nuovo certificato è subordinata al superamento di una verifica ispettiva della durata pari ad un audit di stage 2 se condotta entro 6 mesi dal provvedimento di revoca, oltre i sei mesi dalla revoca l'organizzazione verrà trattata come un nuovo cliente.

### **9. Riservatezza**

La S.M.C. assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, acquisite nel corso delle attività di certificazione, sono trattate in maniera strettamente riservata. Sono comunque fatte salve contrarie disposizioni di legge e/o degli enti di accreditamento nonché le autorizzazioni concesse dall'organizzazione interessata.

### **10. Reclami, ricorsi e contenziosi**

Vengono considerati:

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

- Reclami, le manifestazioni di insoddisfazione sia verbali che scritte da parte del soggetto certificato o certificando in merito al servizio ricevuto (ad esempio rapporti contrattuali, ritardi nell'espletamento delle varie fasi dell'iter di certificazione, comportamenti ritenuti non corretti da parte di auditor o del personale SMC); le manifestazioni di insoddisfazione a carico dei soggetti certificati
- Ricorsi, gli appelli formali di qualsiasi parte interessata in merito all'operato della S.M.C. rivolti all'autorità competente della S.M.C. di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere la modifica o l'annullamento di un provvedimento. ;
- Contenziosi, richieste del soggetto certificato o certificando di adire le procedure legali.

Il ricorso deve pervenire con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti.

Ogni cliente ha il diritto di presentare reclami e/o ricorsi nei confronti dei comportamenti e dell'operato della S.M.C. che provvederà a dare conferma scritta della ricezione degli stessi.

I reclami e i ricorsi non altrimenti risolti sono demandati alle decisioni di un apposito collegio arbitrale.

I reclami verbali o scritti pervenuti saranno gestiti sotto la responsabilità della area tecnica certificazioni nella persona dell'AU con la collaborazione della DT della S.M.C. A tali reclami verrà data risposta al cliente entro un mese dalla ricezione dello stesso. I ricorsi saranno invece gestiti dalla Commissione Ricorsi della S.M.C. La Commissione ha a disposizione tre mesi per esaminare il ricorso e per attuare le eventuali azioni necessarie

I contenziosi conseguenti a reclami e/o ricorsi non risolti seguono le procedure legali. Il foro competente è quello di Palermo.

I reclami pervenuti alla S.M.C. dai clienti delle organizzazioni certificate, dagli enti di accreditamento o da altre parti interessate saranno gestiti con le stesse modalità appena descritte.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

### **11. Transizione alla ISO 9001:2015**

La SMC a seguito della pubblicazione della nuova edizione della ISO 9001:2015 del 22 Settembre 2015, con data di pubblicazione 15 Settembre 2015, è l'accreditata per il rilascio dei certificati di conformità secondo la nuova revisione della norma.

Tutte le certificazioni emesse a seguito della pubblicazione della nuova edizione della norma, secondo la ISO 9001:2008 scadranno il 14/09/2018, essi avranno durata triennale, previa verifica di transizione alla ISO 9001:2015, entro tale data.

E' fortemente consigliato effettuare la verifica di transizione entro il 15 Agosto 2018, affinché vi siano i tempi minimi necessari per valutare l'efficacia delle azioni intraprese a seguito della eventuale segnalazione di rilievi durante la verifica di transizione.

Se entro il 15 Settembre 2018 non verrà effettuata la verifica di transizione, i certificati cesseranno la loro validità e saranno revocati, e i clienti avranno 2 mesi di tempo per eseguire la verifica secondo i requisiti della ISO 9001:2015 della durata di uno stage 2, l'eventuale conformità darà origine all'emissione di un nuovo certificato, che manterrà la scadenza della precedente certificazione. Trascorsi i 2 mesi dal 15 Settembre 2018, i clienti a cui era scaduto il certificato ISO 9001:2008 saranno trattati come nuovi clienti (stage 1, stage 2) secondo la nuova edizione della norma, e il certificato avrà durata triennale.

Per la transizione alla nuova norma è consentito effettuare un approccio personalizzato secondo le opportunità del cliente certificato.

#### *Transizione durante un unico audit*

La conformità dell'Organizzazione certificata viene valutata durante un unico audit. Questo audit di transizione può essere effettuato in qualsiasi momento del ciclo, in concomitanza ad un audit di sorveglianza o di rinnovo, oppure durante un audit speciale. Durante questo audit, sarà valutata la conformità del sistema di gestione sia alla norma ISO 9001:2008 sia alla norma ISO 9001:2015; ciò comporterà un tempo aggiuntivo se effettuato in concomitanza con una sorveglianza, o nel caso di un audit speciale, nessun tempo aggiuntivo è previsto per rinnovi/sorveglianze di almeno 1,5 gg; la durata minima prevista per un audit di transizione è di 1,5gg.

## **REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE**

Solo se esclusivamente richiesto dall'organizzazione cliente, è possibile pianificare con la DT una verifica di transizione con un approccio progressivo per fasi, con due audit.

Durante un audit di transizione, in aggiunta alla normale conduzione dell'audit programmato su una Organizzazione in possesso di certificazione in riferimento alla ISO 9001:2008, saranno accertate le seguenti condizioni:

a) Gli auditor verificheranno se l'Organizzazione cliente rispetti i nuovi requisiti della nuova edizione della 9001:2015; eventuali carenze nell'ottemperare ai requisiti della ISO 9001:2015 saranno oggetto di Non Conformità/Osservazioni, che saranno classificate, in particolare:

1) Nel caso siano rilevate OSS relativamente ai nuovi requisiti della ISO 9001:2015, dopo aver ricevuto le proposte di trattamento e di azioni correttive dall'Organizzazione, sarà possibile raccomandare la certificazione alla ISO 9001:2015, valutando l'efficacia del sistema di gestione ai nuovi requisiti nel corso del successivo audit di sorveglianza/rinnovo.

2) Nel caso siano rilevate NC relativamente ai nuovi requisiti della ISO 9001:2015, la raccomandazione per la certificazione alla ISO 9001:2015 potrà avvenire solamente dopo aver valutato l'efficacia del sistema di gestione, e quindi eventualmente in occasione di un audit addizionale in campo o su base documentale entro 1 mese.

b) La verifica della valutazione della conformità di un cliente rispetto ai nuovi requisiti, eseguita durante la fase di transizione, non interferirà con la conformità all'attuale ISO 9001:2008.

La SMC non emetterà più nuove certificazioni secondo la UNI EN ISO 9001:2008 dal 14/09/2017, a meno che non venga pianificata sul contratto la verifica di transizione alla UNI EN ISO 9001:2015 entro il 15/08/2018 (sorveglianza o audit speciale).